



Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022. DGR N. 241 DEL 18.07.2022. DDD SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI REGIONE MOLISE N. 4722/2022

**AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
PER CANDIDATURA
DI SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO**

Art.1 - Finalità

Il Comune di Montagano, in attuazione degli indirizzi di governo, intende garantire il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (già attivati negli anni scorsi) rivolti alla fascia di età compresa tra zero e 36 mesi, nel periodo compreso tra la data di avvio del relativo progetto ed il 31 luglio 2023.

Art.2 - Quadro normativo di riferimento

Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
- c) legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";
- d) Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015- artt. 36, 37 e 38 in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- e) D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che persegue la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- f) DGR n. 37 del 16.02.2022, ha approvato la programmazione triennale regionale degli interventi finanziati dal Fondo 0-6 in attuazione dell'intesa rep. atti 82/CU del 8.07.2021, attuativa specificatamente dell'art. 12, c.4 del d.lgs. 65/2017 e del DM 89/2022 di riparto delle risorse tra le

regioni italiane, con assegnazione per l'anno 2022, della somma statale di € 1.237.789,40 (All. A1 - 2022);

g) la DGR n. 188/2022 di approvazione della convenzione con il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e il Decreto n. 239 del 28.01.2022 di riparto dei contributi da destinarsi esclusivamente alle sezioni Primavera gestite da scuole paritarie per l'a.e. 2022-2023;

f) Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2022-2023.

Art.3 – Soggetti beneficiari del contributo regionale

Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti i comuni della Regione Molise che hanno espresso manifestazione d'interesse all'attivazione dei servizi per l'anno 2022-2023 in qualità di soggetto attuatore. Il Comune di Montagano ha manifestato interesse per l'attivazione dei servizi predetti.

Art. 4 - Soggetti attuatori del progetto

Per la gestione dei servizi di cui al presente avviso il Comune di Montagano, in virtù di quanto disposto dall'avviso pubblico allegato alla DDD n. 4722/2022 del Servizio Programmazione Politiche Sociali della Regione Molise, potrà avvalersi, in qualità di soggetto realizzatore, delle seguenti categorie di soggetti:

a) scuole dell'infanzia;

b) scuole dell'infanzia paritarie;

c) soggetti privati del c.d. "Terzo Settore" imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato,) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);

d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015).

E' consentita la presentazione di progetti da parte di ATI nel caso il soggetto in possesso dei requisiti professionali assumerà il ruolo di capofila.

Art. 5 - Contributo economico regionale

Per ogni progetto presentato dai Comuni molisani e sulla base dei requisiti di ciascuna tipologia di servizio di cui al Regolamento regionale n.1/2015 - artt. 36, 37 e 38, sarà concesso un contributo economico da proporzionare rispetto:

a) al numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio;

b) alla durata giornaliera del servizio (part time, full time).

La fascia di utenza è determinata dal numero di bambini frequentanti il servizio come risultante agli atti del Comune ed attestata, con espressa dichiarazione dal RUP del Comune, in sede di candidatura dei progetti mediante produzione di elenco analitico degli iscritti in conformità all'Allegato C del presente avviso.

Le fasce dei servizi all'infanzia, in relazione al numero dei bambini minimo e massimo, sono definiti dal regolamento regionale 1/2015 e pertanto sono inderogabili nel loro numero minimo per tutta la durata del servizio pena la revoca del contributo concesso.

Contributi max concedibili:

Servizio Asilo Nido (art.36 R.R.)

min. 17- max 24 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi)

FASCIA 2 – da 17 a 24 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 40.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 60.000,00

Servizio Micro-Nido (art.37 R. R.)

min. 6- max 16 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi)

FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 25.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 45.000,00

FASCIA 2 – da 9 a 16 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 30.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 50.000,00

Servizio Sezioni primavera (art. 38 Reg. Reg)

min. 5- max 20 bambini (24 -36 mesi che compiono 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022)

FASCIA 1 – da 5 a 10 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 20.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 28.000,00

FASCIA 2 – da 11 a 20 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 32.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 40.000,00

La candidatura di servizi full time da parte dei comuni è ammessa a condizione che, nel Comune, almeno i 2/3 delle famiglie richiedenti il servizio abbiano reali esigenze per ragioni lavorative e/o familiari documentate. Il soggetto proponente, pertanto, deve assumere l'onere e la responsabilità di dimostrare, documentalmente, in progetto la sussistenza di tale condizione in sede di acquisizione iscrizioni al servizio per la prima infanzia.

Il servizio, sia part time che full time, deve essere tassativamente erogato per almeno cinque giorni a settimana.

Il contributo finanziario sarà corrisposto in proporzione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività o dall'affidamento del servizio se precedente in conformità al presente avviso. La durata minima del servizio non può essere inferiore a 6 mesi su 8 per le Sezioni primavera e 8 mesi su 10 per gli altri servizi, fermo restando la corrispondente rimodulazione in proporzione, del contributo concesso.

L'attivazione del servizio per la prima infanzia per un periodo inferiore alla soglia minima comporta la revoca dell'intero contributo, e non saranno riconosciute le risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, ad eccezione di cause di forza maggiore da giustificare e tempestivamente comunicare agli uffici regionali.

Per gli interventi inerenti all'anno educativo 2022/2023 in nessun caso potranno essere riconosciuti contributi a favore del Comune per spese sostenute fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al medesimo.

Art. 6 - Compartecipazione finanziaria del Comune Beneficiario

Il Comune di Montagano contribuisce alla realizzazione del progetto con un contributo minimo del 20% del contributo regionale, in aggiunta al contributo regionale, secondo la modalità indicata in fase di presentazione del progetto.

La compartecipazione finanziaria del Comune potrà avvenire con valorizzazione di risorse organizzative e strutturali ovvero in forma monetaria.

La rendicontazione finale dovrà includere i documenti giustificativi dell'intero contributo regionale

compreso il co-finanziamento a carico del Comune, pena la corrispondente riduzione del contributo regionale.

Art. 7 - Raccolta delle manifestazioni di interesse

Il Comune di Montagano intende procedere alla realizzazione dei servizi socio-educativi mediante affidamento dei servizi di che trattasi a soggetti privati nel rispetto delle prescritte norme di evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti approvato con d.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dall'art.80 del

d.lgs 50/2016, di quanto segue:

a) dei comprovati requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 1/2015;

b) dell'autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale;

c) della certificazione UNI 11304/2003 al fine di attestare gli standard di qualità del servizio assicurato dal soggetto gestore. Qualora la certificazione non sia posseduta dal soggetto gestore all'atto dell'affidamento del servizio, limitatamente al corrente anno educativo 2022-2023, la stessa dovrà essere acquisita entro 6 mesi dall'affidamento del servizio.

Prima dell'avvio dell'attività sarà sottoscritto il disciplinare del servizio con il/gli operatore/i economico/i nel rispetto delle disposizioni del suddetto regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016. Copia del disciplinare è inviato alla Regione in sede di rendicontazione.

Art.8 - Adesioni. Durata del servizio

Le adesioni al servizio da parte delle famiglie devono essere acquisite e esattamente specificate nella domanda/manifestazione di interesse (modello allegato C – del presente avviso), nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e privacy.

La gestione del servizio, nel caso di accoglimento/approvazione della proposta progettuale, deve essere assicurata per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 mesi per il nido e micronido e 6 mesi per le sezioni primavera nel periodo compreso tra il 01/09/2022 ed il 31/07/2023 e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 e delle altre normative vigenti in materia.

Art.9 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio

Le famiglie, come stabilito nell'avviso pubblico allegato alla D.D.D. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE SOCIALI REGIONE MOLISE N. 4722/2022, assicurano una compartecipazione al costo del servizio mediante il versamento di una retta di compartecipazione quantificata sulla base dell'indicatore ISEE familiare come da tabella che segue:

servizi con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a settimana

- contribuzione fissa, mensile a bambino, di euro 50,00;
- contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a non meno di euro 50,00 da versare in ragione dell'ISEE familiare 2022 ,in corso di validità, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE	Percentuale applicata	Quota compartecipazione mensile
ISEE < 4.000,00	0%	-
da 4.001,00 a 6.500,00	15%	7,50
da 6.501,00 a 9.000,00	30%	15,00

da 9.001,00 a 11.500,00	45%	22,50
da 11.501 a 14.000,00	60%	30,00
da 14.001 a 16.500,00	75%	37,50
ISEE > 16.001,00	100%	50,00

servizi con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a settimana:

- contribuzione fissa mensile a bambino, pari ad euro 80,00;
- contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a bambino, da versare in ragione dell'ISEE familiare in corso di validità 2022 come indicato nella tabella seguente:

Valore ISEE	Percentuale applicata	Quota compartecipazione mensile
ISEE < 4.000,00	0%	
da 4.001,00 a 6.500,00	15%	12,00
da 6.501,00 a 9.000,00	30%	24,00
da 9.001,00 a 11.500,00	45%	36,00
da 11.501 a 14.000,00	60%	48,00
da 14.001 a 16.500,00	75%	60,00
ISEE > 16.001,00	100%	80,00

Questo Ente assicura il controllo sulle frequenze dei bambini al servizio, sul corretto calcolo della retta e sui pagamenti delle quote di compartecipazione da parte delle famiglie.

Art.10 - Risorse finanziarie

Le fonti di finanziamento destinate agli interventi per i servizi all'infanzia da assegnare ai comuni sono quelle indicate nell'atto di programmazione DGR 242/2022:

risorse del Ministero dell'Istruzione a valere sul Fondo 0-6;

risorse del Ministero dell'Istruzione destinate esclusivamente al finanziamento delle "Sezioni Primavera" paritarie come da Accordo con USR del Molise;

risorse che si renderanno disponibili a valere sul bilancio regionale - esercizio finanziario 2022;

compartecipazione dei Comuni non inferiore al 20% del contributo complessivo;

compartecipazione delle famiglie.

La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima dell'avvio dei servizi per ragioni di pubblico interesse, senza che i Comuni richiedenti possano vantare diritti.

Art. 11. Finanziamento dei singoli progetti ammessi

In virtù di quanto previsto dall'avviso allegato alla DDD Servizio programmazione politiche sociali della Regione Molise n. 4722/2022 ciascun Comune potrà presentare proposte progettuali per l'attivazione di più servizi educativi per l'infanzia, di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento regionale n. 1/2015, da attivare nell'a.e. 2022-2023. Il/i servizio/i candidato da ciascun Comune a finanziamento, oltre il primo, che abbia/no ottenuto una valutazione utile ai fini della graduatoria di merito, sarà/saranno finanziati subordinatamente alla disponibilità di risorse stanziare, in ordine di punteggio in graduatoria e secondo i criteri stabiliti dall'avviso allegato alla sopra richiamata DDD n. 4722/2022 (cui si rimanda integralmente).

Art. 12 Spese ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione del contributo le spese sostenute dal soggetto realizzatore, così come riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo

rientranti nel periodo di effettivo svolgimento del servizio ricomprese in quelle di seguito elencate:

1. **spese per personale educativo** (compreso tirocini formativi) in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento n.1/2015;

2. **spese per il personale ausiliario** (assistenti all'infanzia, ausiliari dedicato alla vigilanza dei bambini, cuochi (solo per i progetti con attività full time) e tirocini formativi.

L'ammissione della spesa del personale verrà considerata ammissibile solo se coerente con lo specifico CCNL che deve essere indicato dal soggetto gestore.

3. **spese di coordinamento del servizio.** Ammesse nel limite del 10% della spesa del personale con allegazione del CV del coordinatore e dettagliata relazione sull'attività dello stesso. La spesa per eventuali incarichi diversi dal lavoro dipendente, per sostituzione di personale, è inclusa nel limite di cui al presente punto;

4. **spese per l'acquisto di materiale inventariabile.** La spesa destinata all'acquisto di complementi d'arredo per interni e/o esterni destinati agli spazi ove si svolge il servizio è ammessa nel limite del 10% del contributo regionale concesso;

5. **spese per l'acquisto di materiali di consumo destinato ad** attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche. Tutto il materiale deve essere conforme agli standard europei fissati per la composizione del materiale destinato all'infanzia;

6. **spese per fornitura servizio mensa** (catering). Sono ammesse solo per i servizi attivati con modalità full-time. Tali spese devono essere destinate prevalentemente ad acquisti di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti somministrati ai bambini sulla base di menù alimentari validati e controllati dal punto di vista nutrizionale nel rispetto delle vigenti normative in materia sul cui rispetto vigila il Comune;

7. **spese per la locazione degli immobili** destinati al servizio;

8. **spese per utenze afferenti il servizio;**

9. **spese inerenti all'igiene e alla pulizia dei locali utilizzati per il servizio** socioeducativo;

10. **spese per la sanificazione dei locali utilizzati e per la fornitura di DPU** e igienizzanti rientrano nella categoria delle spese per servizi di pulizia e materiale di consumo in attuazione normativa COVID-19;

11. **spese per interventi di formazione**, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e non oltre che per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali nel limite minimo della quota del contributo ministeriale Fondo 0-6 come comunicata dalla Regione;

12. **le spese per consulenza amministrativo/contabile** sono ammesse nel limite della loro afferenza alla gestione del servizio come specificato nel Regolamento 1/2015 e non possono superare il 5% del finanziamento regionale concesso. Sono ricomprese nella voce anche le spese per l'attuazione della normativa sulla sicurezza;

13. **le spese per specifici progetti** sono ammissibili solo se i relativi progetti sono oggetto di valutazione in sede di candidatura dei progetti e presenti nel piano finanziario. La spesa è ammessa nel limite del 5% del costo del progetto;

14. **i tirocini formativi di personale** sono ammessi, nell'ambito della spesa per il personale, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia. La spesa è ammissibile nel limite della spesa rendicontata, a condizione che il tirocinio sia stato inserito nel progetto approvato dalla Regione e previa trasmissione in sede di rendicontazione di copia della nota di comunicazione del tirocinio al competente ufficio regionale;

Le spese non ricomprese nel suddetto elenco, anche se afferenti il servizio, costituiscono spese non ammissibili ai fini del riconoscimento della spesa e dell'erogazione dei contributi.

Liberalità in genere e oneri di "Apostolato" ovvero **liberalità erogate anche a favore di ordini religiosi a**

qualsivoglia titolo, non sono ammesse a finanziamento a valere sui fondi pubblici e pertanto la relativa spesa non va esposta nella rendicontazione.

Spese di manutenzione straordinaria dei locali ove si svolge il servizio non sono ammesse, anche se sostenute dal Comune nell'ambito del cofinanziamento non monetario. Gli interventi di edilizia scolastica,

per strutture a titolarità pubblica sono oggetto di altra linea di intervento del Fondo 0-6 cui i comuni possono accedere previa partecipazione al relativo avviso regionale.

Qualora l'edificio non sia interamente destinato al servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo candidato sia sul piano strutturale che finanziario.

Non possono essere ammesse a rendicontazione, in nessun caso, entrate o spese non riferite al servizio candidato e sostenute in un periodo non ricompreso tra il 01.09.2022 - 31.07.2023 secondo le prescrizioni di cui al presente avviso.

Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione/manifestazione di interesse al presente Avviso, unitamente ai relativi allegati (progetto, comprensivo di planimetrie ed esatta dichiarazione dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7), deve essere inviata, in formato digitale, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 14 settembre 2022, ore 12:00, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: comune.montaganoch@pec.it.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione delle domande dovuta a malfunzionamento della rete telematica, a caso fortuito o a forza maggiore.

questa richiesta del Comune è subordinata alla formazione.

L'ammissibilità del progetto al contributo verrà valutato sulla base dei seguenti parametri:

PROGETTO PEDAGOGICO (max 10 cartelle A4 font 12, interlin.1,5)	Programmazione, finalità e obiettivi del progetto educativo (come da progetto educativo)	Da 0 a 30	
	Organizzazione del servizio e gestione delle attività (come da progetto educativo). Per le Sezioni Primavera la valutazione tiene anche conto della specificità del progetto in ordine alla continuità organizzativa e didattica con le scuole dell'infanzia o i nidi cui sono aggregate	Da 0 a 20	
	Adeguatezza delle risorse strumentali ed umane (come da piano finanziario dettagliato) e del piano formativo	Da 0 a 30	
	Valutazione proposta progettuale		Max Punti 80
PREMIALITA'	Co-finanziamento comunale monetario >20%		Max Punti 10
	Possesso della Certificazione UNI 11034:2003 attestante i requisiti oggettivi di valutazione della qualità del progetto educativo	Da 0 a 10	Punti 10
			Max Punti 100

Non saranno dichiarati ammissibili i progetti che non raggiungeranno una valutazione minima di almeno 70 punti su 100.

I progetti verranno ammessi a contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla DGR 241/2022.

Alla domanda di partecipazione/manifestazione di interesse devono essere allegati, obbligatoriamente, i modelli – debitamente compilati per la parte di competenza del partecipante (ogni informazione non sia di competenza del Comune di Montagano) – allegati al presente avviso e riguardanti: C – elenco

iscritti / D- piano finanziario.

Art. 14 – Trattamento dei dati e privacy

In armonia con il regolamento europeo GDPR del 2016/679 adottato il 27.04.2016 ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), il Comune di Montagano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Montagano, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Montagano.

Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Piacentino Salati – Settore amministrativo-finanziario - mail: comune@comune.montagano.cb.it.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 14 - Pubblicazione. Responsabile del procedimento

Del presente Avviso verrà data pubblicità all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune di Montagano <http://www.comune.montagano.cb.it/>.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Piacentino Salati, mail: comune@comune.montagano.cb.it.

Allegati al presente avviso:

- schema domanda manifestazione interesse;
- all. C) da compilare dettagliatamente;
- all. D) da compilare dettagliatamente.

IL SINDACO

Giuseppe Tullo (*)

(documento sottoscritto con firma digitale)

